

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2436

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(ANDREOTTI)

**e dal Ministro del Tesoro**

(CARLI)

**di concerto col Ministro della Sanità**

(DE LORENZO)

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

**col Ministro delle Finanze**

(FORMICA)

**e col Ministro per gli Affari Regionali ed i Problemi Istituzionali**

(MACCANICO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 1990**

Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, recante misure urgenti per il finanziamento del saldo della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1 del presente decreto-legge completa l'intervento statale per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988, già previsto, in maniera parziale, dall'articolo 4 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8

La norma richiamata ha previsto, infatti, il ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali e degli altri enti che erogano assistenza sanitaria mediante l'assunzione, da parte delle regioni e delle province autonome, di mutui, con onere di ammortamento a carico del bilancio statale, nei limiti del 20 per cento, da attivare entro il 31 dicembre 1989 con la Cassa depositi e prestiti, e del 35 per cento, da attivare entro il 31 dicembre 1990 con le aziende ed istituti di credito ordinario e speciale, individuati con decreto del Ministro del tesoro e secondo condizioni, durata e modalità stabilite nel decreto medesimo.

L'articolo 1, comma 1, prevede la copertura della residuale maggiore spesa sanitaria mediante operazioni di mutuo, con onere di ammortamento a carico del bilancio statale, che le regioni e province autonome potranno assumere, entro i limiti del 20 per cento per l'anno 1990 e del 25 per cento per l'anno 1991, con le aziende ed istituti di credito ordinario e speciale già individuati con decreto del Ministro del tesoro 7 maggio 1990.

Il comma 2 dispone che i mutui concessi dalle aziende di credito devono essere versati sul conto corrente infruttifero che ciascuna regione e provincia autonoma intrattiene con la tesoreria centrale dello Stato.

L'articolo 2, comma 1, stabilisce che i mutui nei limiti indicati nell'articolo 1, con esclusione di quelli da contrarre nel 1991, possono essere concessi in via di anticipa-

zione subordinatamente alla autorizzazione del Ministero del tesoro.

Il comma 2 dispone che le istanze di mutuo relative alle quote residuali finanziabili nel 1991 devono contenere apposita dichiarazione attestante l'assolvimento del disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, consistente nella trasmissione alla delegazione regionale della Corte dei conti della documentazione occorrente per il controllo di regolarità contabile di legittimità con la acquisizione delle determinazioni e delle eventuali osservazioni della Corte medesima.

Il comma 3 stabilisce che i mutui non assunti entro le scadenze indicate nell'articolo 1 del presente decreto-legge e nell'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e cioè entro il 1989, 1990 e 1991, possono essere contratti negli anni successivi.

L'articolo 3 dispone che le regioni possono autorizzare le unità sanitarie locali e gli altri enti che gestiscono i servizi sanitari finanziati dal fondo sanitario regionale ad assumere impegni per l'esercizio 1990, anche in eccedenza agli stanziamenti di parte corrente autorizzati con il bilancio di previsione, per provvedere a spese improcrastinabili e di assoluta urgenza entro limiti prequantificati.

Per il finanziamento della predetta maggiore spesa le regioni possono autorizzare le unità sanitarie locali e gli altri enti interessati ad assumere con i propri tesoreri anticipazioni straordinarie di cassa alle condizioni previste dalle convenzioni di tesoreria.

Rientrando nella facoltà regionale la concessione o meno delle autorizzazioni

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

all'assunzione dei maggiori impegni e al ricorso alle anticipazioni straordinarie di tesoreria, il comma 3 dell'articolo 3 prevede che l'onere resti a carico dei bilanci regionali; per il relativo finanziamento le regioni, oltre ad utilizzare i propri mezzi di bilancio, potranno impiegare i proventi conseguibili mediante l'alienazione di beni patrimoniali disponibili o ricorrere all'assunzione di mutui di cui è autorizzata la stipula anche in deroga alle limitazioni previste dalla normativa vigente. La copertura delle rate di ammortamento, il cui inizio è previsto a partire dal 1992, può

essere assicurato, tra l'altro, con le maggiori entrate tributarie derivanti dall'articolo 6 della legge 14 giugno 1990, n. 158, che ha notevolmente ampliato la potestà impositiva delle regioni.

L'articolo 4 contiene la valutazione dell'onere a carico del bilancio statale indicando i mezzi di copertura.

\* \* \*

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

## RELAZIONE TECNICA

L'articolo 4 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, ha previsto il ripiano della maggiore spesa sanitaria afferente agli anni 1987 e 1988 - stimata in complessive lire 14.750 miliardi - nei limiti del 55 per cento, di cui fino al 20 per cento mediante mutui da assumere con la Cassa depositi e prestiti e fino al 35 per cento mediante mutui da assumere con banche ed istituti di credito.

Con l'articolo 1 del presente decreto-legge si prevede l'integrale ripiano della predetta maggiore spesa sanitaria mediante l'assunzione di mutui con le banche ed istituti di credito nei limiti del 20 per cento entro l'anno 1990 e del 25 per cento entro l'anno 1991.

I mutui da assumere entro il 1990, per un importo complessivo di lire 3.000 miliardi circa, avranno una rata di ammortamento decorrente dal 1991 pari ad annue lire 560 miliardi circa, considerando le condizioni mediamente praticate dalle banche (tenuto anche conto della recente riduzione del tasso ufficiale di sconto dal 13,50 per cento al 12,50 per cento) pari al 18,523 per cento del capitale mutuato (per una durata di 10 anni con rimborsi in rate semestrali posticipate) applicando il tasso di interesse annuale posticipato del 14 per cento.

L'onere a carico del bilancio statale per il 1991 può determinarsi in circa lire 560 miliardi quale rata annuale e in circa lire 270 miliardi per interessi di preammortamento, per un totale di lire 830 miliardi.

I mutui da assumere entro il 1991, per un importo complessivo residuale di lire 3.600 miliardi circa, avranno una rata di ammortamento decorrente dal 1992 pari ad annue lire 670 miliardi circa tenuto conto delle considerazioni e delle condizioni in precedenza indicate.

L'onere a carico del bilancio statale per il 1992 può determinarsi in complessive lire 1.392 miliardi, di cui lire 560 miliardi pari alla rata annuale dei mutui assunti nel 1990, lire 670 miliardi pari alla rata annuale dei mutui assunti nel 1991 e lire 162 miliardi per interessi di preammortamento calcolati tenendo conto dei presumibili ritardi connessi con l'adempimento legato alla richiesta del saldo da parte delle regioni, consistente, come è noto, nella acquisizione della determinazione della delegazione regionale della Corte dei Conti.

Alla copertura degli oneri di lire 830 miliardi per l'anno 1991 e di lire 1.392 miliardi per l'anno 1992 si provvede con l'apposito accantonamento del fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria 1990, di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, depurato dell'importo di lire 1.440 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 già utilizzato per la copertura del ripiano della quota pari al 55 per cento della maggiore spesa sanitaria di cui al richiamato articolo 4 del decreto-legge n. 382 del 1989, convertito, con modificazioni dalla legge n. 8 del 1990.

Per gli anni 1993 e seguenti, l'onere a regime può determinarsi in complessive lire 1.230 miliardi.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, recante misure urgenti per il finanziamento del saldo della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990.

*Decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1990.*

**Misure urgenti per il finanziamento del saldo della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il proseguimento dell'erogazione dei servizi sanitari mediante il ripianamento dei disavanzi delle unità sanitarie locali e degli altri enti che erogano assistenza sanitaria attraverso l'assunzione di mutui da parte delle regioni e delle province autonome;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della sanità, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

**Articolo 1.**

1. La maggiore spesa sanitaria di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, non coperta con le operazioni di finanziamento ivi previste, è finanziata mediante ulteriori operazioni di mutuo, con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, entro i limiti del 20 per cento e del 25 per cento da assumere, rispettivamente, entro gli anni 1990 e 1991 da parte delle regioni e delle province autonome con le aziende ed istituti di credito ordinario e speciale, individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), del citato decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e secondo condizioni, durata e modalità stabilite ai sensi della predetta disposizione.

2. I mutui di cui al comma 1, che possono essere concessi dalle aziende ed istituti di credito anche in deroga alle loro norme statutarie, sono versati in unica soluzione sul conto corrente generale infruttifero che ciascuna regione e provincia autonoma intrattiene con la tesoreria centrale dello Stato e sono trasferiti agli enti che gestiscono la spesa sanitaria con vincolo di destinazione. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti dalle vigenti disposizioni per le regioni e le province autonome.

#### Articolo 2.

1. I mutui indicati nell'articolo 1, comma 1, da assumere entro l'anno 1990, possono essere concessi, in via di anticipazione, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, sulla base del disavanzo presunto risultante, per ciascuno degli anni 1987 e 1988, dalle rispettive documentazioni contabili.

2. Le istanze di mutuo relative alle quote della spesa sanitaria finanziabile a saldo devono contenere apposita dichiarazione attestante che le unità sanitarie locali hanno trasmesso alla delegazione regionale della Corte dei conti la documentazione occorrente per il controllo di regolarità contabile di legittimità e che risultano acquisite le determinazioni e le eventuali osservazioni della Corte, come previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

3. I mutui non assunti negli anni indicati nell'articolo 1, comma 1, e nell'articolo 4, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, possono essere contratti negli anni successivi.

#### Articolo 3.

1. Le regioni possono autorizzare le unità sanitarie locali e gli altri enti che gestiscono i servizi sanitari finanziati dalle quote regionali del Fondo sanitario nazionale ad assumere impegni per l'esercizio finanziario 1990 anche in eccedenza agli stanziamenti di parte corrente autorizzati con il bilancio di previsione, per provvedere a spese improcrastinabili e di assoluta urgenza entro limiti prequantificati dalle regioni stesse per ciascun ente.

2. Per il finanziamento della spesa autorizzata in eccedenza ai sensi del comma 1, le regioni possono autorizzare le unità sanitarie locali e gli altri enti che gestiscono i servizi sanitari ad assumere con i propri tesoreri anticipazioni straordinarie di cassa alle condizioni previste dalle convenzioni di tesoreria.

3. La spesa effettivamente sostenuta a fronte delle autorizzazioni concesse ai sensi del comma 1, desunta dai conti consuntivi dei singoli enti, e gli oneri derivati dalle anticipazioni straordinarie di cassa di cui al comma 2 sono assunti a carico delle regioni e sono finanziati o con i propri mezzi di bilancio, o mediante alienazione dei beni patrimoniali disponibili, ovvero mediante la contrazione di mutui o prestiti con

istituti di credito, da assumere anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, avvalendosi per la copertura delle relative rate di ammortamento anche delle entrate tributarie previste dall'articolo 6 della legge 14 giugno 1990, n. 158.

4. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

#### Articolo 4.

1. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 è valutato in lire 830 miliardi per l'anno 1991, in lire 1.392 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 1.230 miliardi annui a decorrere dal 1993. Agli oneri relativi agli anni 1991 e 1992 si provvede utilizzando parzialmente le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento «Oneri connessi con il ripiano dei disavanzi USL per gli anni 1987 e 1988 (rate ammortamento mutui)» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1990.

#### COSSIGA

ANDREOTTI - CARLI - DE LORENZO -  
CIRINO POMICINO - FORMICA -  
MACCANICO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI